

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 25/10/2012, n. 2593

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -

Dott. ROMBOLA' Marcello - rel. Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.G. N. IL (OMISSIS);

2) C.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 11/2010 CORTE ASSISE APPELLO
di CAGLIARI, del
31/05/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2012 la
relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA';

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; Udito, per la parte civile, l'Avv. Sinnis Gianfranco che si è riportato alle conclusioni scritte; uditi i difensori avv.ti Chiusolo Vincenzo e Schirò Michele (per C.) e avv. Usai Pietro (per F.), che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 31/5/11 la Corte di Assise di Appello di Cagliari confermava la sentenza 3/3/10 della Corte di Assise di Cagliari che, con la continuazione, condannava gli imputati F.G. e C.S. alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6 per i reati in concorso di omicidio premeditato dei fratelli Fa.Gi. e Fa.Sa. (in (OMISSIS):

capo A), di detenzione e porto illegali di un fucile semiautomatico marca Beretta cal. 12 con numero di matricola abraso (in (OMISSIS), da epoca anteriore e prossima al (OMISSIS) e fino al (OMISSIS) quanto alla detenzione e in data (OMISSIS) quanto al porto: capo B) e della sua detenzione in quanto arma clandestina (in (OMISSIS), da epoca anteriore e prossima al (OMISSIS) e fino al (OMISSIS)).

Confermate le statuizioni accessorie e quelle in favore delle parti civili.

Intorno alle 7,30 del (OMISSIS), nelle campagne di (OMISSIS), vengono rinvenuti i cadaveri dei fratelli Fa.Gi. e Fa.Sa., uccisi a colpi di fucile a pallettoni all'ingresso di una loro azienda agricola sita in località (OMISSIS). Si trattava del primo dei due ovili che abitualmente i fratelli controllavano nel loro giro mattutino. A scoprire i corpi il proprietario di un ovile vicino, tale D., che subito correva a chiamare a (OMISSIS),

dove abitavano, un altro dei fratelli Fa.Lu.; questi, tornato sul posto col D., chiamava poi i Carabinieri. Il corpo di Fa.Sa., attinto da numerosi colpi, si trovava sotto l'autocarro alla cui guida era il fratello e che era andato ad incastrarsi nel cancello di accesso alla proprietà, separata dalla strada da un muretto a secco. Ad un centinaio di metri di distanza il corpo di Fa.Gi., colpito alle spalle da un unico colpo mentre cercava di fuggire.

Sul terreno, all'interno della recinzione, sei bossoli di fucile, tre a 6-7 metri dal pilastro sinistro del cancello, altri tre lungo il corso sinistro del muretto a 14, 28 e 37 metri circa. L'ultimo dei sei bossoli, viste le traiettorie possibili, era verosimilmente quello che aveva colpito a morte Fa.Gi.. Due i fucili che avevano sparato, entrambi cal. 12: uno, semiautomatico, che aveva sparato cinque colpi (con segni di espulsione e di estrazione), l'altro, che aveva sparato un solo colpo (privo di segni di espulsione e di estrazione: il reperto R14), una doppietta a carica manuale. I primi tre bossoli (i reperti R10-R12-R13) erano compatibili con le due rosate rinvenute sull'autocarro all'altezza del cofano e del montante sinistro del parabrezza e con le ferite (all'avambraccio destro e alla regione pettorale destra) riportate da Fa.Sa. (che era sceso ad aprire il cancello). Gli altri con l'inseguimento di Fa.Gi. (colpito da uno dei nove pallettoni di cui era caricata la cartuccia di R16). Un secondo sopralluogo del febbraio 2004 portava a notare (particolare in precedenza sfuggito) due segni di forma tondeggianti all'interno delle aste della parte destra del cancello, quasi a indicare lì la presenza del secondo sparatore, ma l'ipotesi contrastava coi mancato reperimento di bossoli a terra in quel punto.

La causale veniva individuata (anche grazie alle informazioni fornite da Fa.Ag., cugino delle vittime, da Fa.Pa., figlia di A., e da Ca.Gi., allora fidanzato e poi marito della Fa.) nella forte acrimonia e nel crescendo reciproco di azioni ostili che aveva connotato negli ultimi anni i rapporti tra Fa.Sa. (ben noto nell'ambiente come (OMISSIS)) e l'odierno imputato C.S., ciascuno dei due a capo di un nutrito gruppo di soggetti dediti al malaffare e tra loro da sempre in potenziale contrasto. La cronologia: il (OMISSIS) erano uccisi 140 capi ovini dei fratelli Fa.; il

(OMISSIS) vi era il tentato omicidio di C.S., che riportava l'amputazione delle dita di una mano; il (OMISSIS) erano rubati 8 capi bovini dei fratelli Fa.; il (OMISSIS) erano uccisi 29 capi ovini di persona vicina ai C. (tale S.G.); il (OMISSIS) erano rubati 134 capi ovini dei fratelli Fa.; il (OMISSIS) erano rubati 90 capi ovini di Fa.Ag.; il (OMISSIS) erano uccisi i capi ovini dei fratelli Se. (soggetti vicini al C.); il (OMISSIS) vi era un attentato dinamitardo in danno del nominato Ca.Gi.; il (OMISSIS) erano uccisi 66 capi ovini della famiglia Co. (ramo "(OMISSIS)", come quello "(OMISSIS)" vicino al C.); il (OMISSIS) F.G., l'altro odierno imputato, usciva dal carcere e andava a vivere come servo pastore in un ovile del C.; il (OMISSIS) erano uccisi 118 capi ovini di Fa.Ag.; il (OMISSIS) era incendiato il fienile dei Co. "(OMISSIS)" con 400 balie di fieno; il (OMISSIS), infine, il duplice omicidio dei fratelli Fa. di cui si tratta. Se ne concludeva che il C., al fine di prevenire una a quel punto prevedibile azione omicida nei suoi confronti da parte dei Fa. (nella persona di S. "(OMISSIS)"), avesse deciso di anticiparlo, valendosi dell'ausilio del F..

La tesi era avvalorata non solo, genericamente, dalle numerose conversazioni intercettate, da cui si evinceva lo stato di tensione tra i due schieramenti interessati, ma, specificamente, da quella intercettata il (OMISSIS) all'interno dell'autovettura Mercedes A intestata a T.C., compagna e poi moglie del C., nel corso della quale due soggetti, individuati nello stesso C. e nel F., sono ascoltati mentre, aiutati da un terzo rimasto ignoto, andavano a recuperare, e poi effettivamente recuperavano, un fucile nascosto in un "buco" (probabilmente una fossa), accompagnando l'azione con riferimenti non equivoci ad un particolare tiro ("già è poco il tiro che ha fatto", dice F.) che l'arma aveva effettuato (i fatti omicidiari erano avvenuti il mese prima, il (OMISSIS)). Sta di fatto che F.G. è arrestato l'anno dopo, il 14/11/04, in possesso di un fucile calibro 12 che, all'esame balistico, risultava essere il fucile semiautomatico che aveva sparato cinque dei sei colpi che avevano ucciso i fratelli Fa..

Mai ritrovato il fucile a culatta fissa (una doppietta con le canne a bascula) che verosimilmente aveva ucciso Fa.Sa. (mentre Fa.Gi. era

stato fatto segno e infine ucciso col semiautomatico; questo però veniva improvvisamente distrutto alla fine del processo definito ex art. 444 c.p.p. contro il F. per la detenzione e il porto illegali dell'arma, in forza dello stesso ordine di distruzione contenuto nella sentenza).

In base a questi elementi probatori la sentenza di primo grado.

In sede di appello, su istanza della difesa, era disposta una perizia balistica (che dava esito positivo) per comparare i bossoli rinvenuti sul luogo dell'omicidio con quelli prodotti da due tiri sperimentali che a suo tempo erano stati effettuati dal Ct del Pm con il fucile che era stato sequestrato al F. (erano invece disattese le istanze istruttorie relative alla trascrizione di due conversazioni ambientali, a una perizia fonica, all'escussione di un teste). Alla fine del processo, in sede di spontanee dichiarazioni, C. ammetteva di essere tra i conversanti a bordo della Mercedes il (OMISSIS), dando però una diversa spiegazione della situazione in cui si trovavano (altro, cioè, era il fucile di cui egli e il F., che lui accompagnava, erano alla ricerca).

F., da parte sua, si limitava a negare di aver pronunciato le frasi che gli erano attribuite, insistendo per una perizia fonica.

Infine la sentenza di secondo grado, confermativa della prima.

Ricorrevano per cassazione i due imputati, a mezzo di difensore e personalmente il C., a mezzo di difensore il F..

C.S., a mezzo del suo difensore, deduceva, con unico motivo, vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta causale sia in ordine agli indizi che presuntivamente conducevano al C.: in realtà era del tutto apodittico ritenere che questi avesse necessariamente individuato in Fa.Sa. l'avversario da eliminare quale inevitabile strumento della vendetta di Fa.

A. e Ca.Gi.; era apodittico individuare nel fucile recuperato il 23 novembre lo stesso usato per il duplice omicidio avvenuto a 14 km di distanza il 10 ottobre; era ancora una volta (ed infine) apodittico

individuare il C. come uno di coloro (ammesso che fossero più d'uno) che quel giorno avevano sparato ai due fratelli Fa.. Nessun valore poteva darsi in proposito neppure alla pretesa sparizione del C. la sera prima del delitto nè alla telefonata del padre del (OMISSIS) che lo informava di un fatto avvenuto qualche ora prima, ormai a tutti noto nella zona.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Ricorreva anche il C. con atto a sua firma, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione:

ipotizzava oscuri accordi tra il Pm d'udienza e il teste Fa.

A., costui rimproverato dal primo durante la deposizione con la frase "i patti non erano questi"; dimostravano la "congiura" nei suoi confronti l'omessa audizione di testi-chiave come la madre delle vittime, la mancata disponibilità della presunta arma del delitto distrutta in esito ad altro processo, l'incertezza sul numero delle armi adoperate, la mancata audizione del teste c. di (OMISSIS) che avrebbe fornito la chiave interpretativa del delitto, la mancata indagine sulle pecore il cui furto gli era stato addebitato, benchè ritrovate in possesso di altri soggetti (tale Si.Gi.

M. che non era stato sentito come testimone perchè imputato di reato connesso), l'inattendibilità delle intercettazioni eseguite da operatori non qualificati e l'evidente manomissione dei reperti, l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento. Ritenendo iniquo il processo condotto nei suoi confronti, concludeva per l'annullamento della sentenza, con rinvio o senza ad altro giudice.

F., a mezzo del suo difensore, premesse generali critiche alla condanna cui i giudici di merito erano pervenuti in modo inappagante a seguito di un processo indiziario, deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine alla causale ritenuta sussistente in capo a C.S. sulla base di un ragionamento congetturale e indimostrato (tensioni maturate a seguito dei furti di bestiame, preoccupazioni per gli esiti delle ricerche del

bestiame sottratto ad Fa.Ag., preoccupazione per gli esiti delle ricerche dei responsabili dell'attentato ai danni di Ca.Gi., preoccupazione del C. per i propositi di vendetta nei suoi confronti da parte dei su detti Fa. e Ca.); 2/3) vizio di motivazione sulle ragioni che avrebbero indotto F.G. a partecipare ad un'azione delittuosa che non lo riguardava, in ipotesi sol per debito di riconoscenza per il lavoro offertogli dal C. nell'ovile di sua proprietà (erano ricordate le causali, non indagate, riferibili agli omicidi di B.G. e di F. P., alla persona di Fa.Ba., definito "assassino" dalla madre degli uccisi in una conversazione telefonica con un'amica, all'omicidio di Co.Pa., ai contrasti con Bu.Sa., proprietario del terreno su cui erano stati uccisi i fratelli Fa. e loro creditore per canoni arretrati e contributi AIMA da loro incassati e da lui rivendicati); 4) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva circa i rapporti tra il F. e il C., che non si era mai interessato all'ovile di (OMISSIS) dove il primo lavorava (il teste f.F., irreperibile in primo grado e non ammesso dal giudice di appello, avrebbe potuto riferire come F. lavorasse per C.L., fratello di S., e non per costui); 5) violazione di legge e vizio di motivazione per l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase di indagine da numerose persone (tra le quali Fa.Ag., che mai aveva dato mostra di avere paura di C.S.) che erano state oggetto di contestazione in dibattimento ai sensi dell'art. 500 c.p.p.; 6) violazione di legge processuale per l'utilizzazione in giudizio dell'esito degli accertamenti tecnici svolti sul fucile in sequestro dal consulente del Pm e dei successivi accertamenti svolti dai periti nominati dai giudici di appello (gli accertamenti a suo tempo disposti dal Pm erano - dichiaratamente - solo quelli "ripetibili" e la circostanza che successivamente, senza alcuna colpa degli imputati, il reperto fosse andato perduto aveva reso quegli accertamenti, sia pure a posteriori, irripetibili; nè il successivo accertamento peritale, solo "subito" dagli imputati, aveva potuto dare soluzioni attendibili, avendo dovuto basarsi sui soli due colpi di prova a suo tempo sparati dal consulente del Pm a fronte dei cinque-sei "necessari", secondo gli stessi periti, per un'utile comparazione); 7) vizio di motivazione in ordine all'individuazione del F. come autore dell'omicidio sol perchè trovato nel possesso (non necessariamente esclusivo) della presunta arma del delitto ad oltre un anno di distanza dall'omicidio; 8) vizio di motivazione in ordine

all'identificazione del fucile recuperato il (OMISSIS) con quello utilizzato per il delitto sulla base di conversazioni, nell'occasione intercettate, che avevano subito diverse trascrizioni, nessuna delle quali uguale all'altra e che lasciavano ampi spazi di incertezza, che avrebbero reso necessaria una definitiva trascrizione ed una perizia fonica, entrambe negate dal giudice di appello; e le ammissioni del C. non si riflettevano sul F., che da parte sua negava di avere pronunciato la frase incriminata (sul "tiro" che da poco l'arma avrebbe fatto) nel senso attribuibile dagli inquirenti; 9) vizio di motivazione, ancora, sulla pretesa identità delle due armi ad oltre un mese dal duplice delitto e a 14 km di distanza dai luoghi in cui esso si era verificato (tanto che la sosta si era prolungata per ben 34 minuti a fronte dei 3 che erano serviti per mettere l'arma nel cofano della macchina); 10) vizio di motivazione per la complessiva insufficienza del quadro indiziario. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi, la difesa delle parti civili si riportava alle proprie conclusioni scritte, le difese presenti dei due imputati chiedevano l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, entrambi infondati, vanno respinti: legittima e utilizzabile la prova raccolta nei due gradi del giudizio di merito e correttamente ed esaurientemente motivata la condanna, che connette tra loro, con piena e puntuale precisione logica, i numerosi elementi indiziari a carico dei due imputati.

Il giudice di appello ha analiticamente ricostruito il progressivo innalzamento del livello di scontro tra le due famiglie rivali, giungendo alla conclusione che esso era arrivato a livello tale che, dopo l'uccisione del grosso gregge di Fa.Ag. (il (OMISSIS)) e l'incendio della riserva di fieno dei Co.

"(OMISSIS)" (il (OMISSIS)), gli atti successivi non avrebbero potuto essere che di attacco alle persone e a livello di vertice (a pena di un conflitto senza fine). E chi al vertice si trovava (Fa.

A. da un lato, C.S. dall'altro) a ben ragione temeva per la propria incolumità ed era consapevole della necessità di colpire per primo. E Fa.Sa. (inteso "(OMISSIS)") era il braccio armato della sua famiglia, mentre Fa.Ag., da parte sua, non aveva fatto mistero delle proprie intenzioni aggressive nei confronti del C., come attestano le conversazioni intercettate nel processo (non di meno aveva fatto il Ca., come da lui stesso ammesso, nel riferire ad altri i suoi sospetti nei confronti del C. e degli uomini a lui vicini per gli ultimi eventi subiti). L'agguato del (OMISSIS), in cui restano uccisi Fa.To. ((OMISSIS)) e con lui il fratello Gi., è il naturale epilogo di una tale situazione. La causale (personale) era dunque di C.S..

F.S., scarcerato nel maggio di quell'anno e accolto come servo pastore nell'ovile di (OMISSIS) nella disponibilità di entrambi i fratelli C. (S. e L.), ne era il fedele e fidato gregario, legato al C. da forti vincoli personali di riconoscenza. Disposto dunque a coadiuvarlo anche nella commissione di un omicidio.

Questa la coerente e fortissima cornice causale, in assenza di qualsivoglia movente alternativo dotato di minimo riscontro. Il mese successivo quello del delitto (dopo una frattura alla gamba e il relativo gesso che aveva costretto il C. all'immobilità) il recupero del fucile da parte dei due (riconosciuti dalla voce a bordo dell'autovettura in uso al C. adoperata nell'occasione), mentre un terzo soggetto non individuato fungeva da staffetta. Il luogo del nascondimento, le frasi captate, le cautele utilizzate individuano nell'arma quella del delitto. L'anno dopo (ancora di novembre) l'arresto del F. nell'ovile di (OMISSIS) armato del fucile omicida. A carico di C., oltre al movente, la partecipazione all'occultamento del fucile (in terreno a lui amico, in quanto nella disponibilità e frequentazione di persone amiche, e lungo la via di fuga degli omicidi), come si desume dalla sicura conoscenza del luogo al momento del suo recupero (è lui che da l'indicazione "lì nel buco" ed

evidentemente prende l'arma che poi l'altro gli chiede - "dammi il fucile" - nell'intento di riportarla nel cofano della macchina). Egli, se pure non avesse personalmente sparato (argomentano i giudici di appello), era dunque tra coloro che fuggirono armati dal luogo del duplice omicidio, conservando con ciò il suo ruolo di partecipe materiale al delitto. A carico di F. (soggetto di plurimi e gravissimi precedenti penali) il suo rapporto di subalternità rispetto al C., il recupero e il possesso, insieme a lui, dell'arma del delitto, la sua disponibilità, al momento dell'arresto, non solo del fucile in questione ma anche di cartucce a pallettoni marca Focchi come parte di quelle sparate in occasione dell'agguato ai Fa., il dialogo intercettato in occasione del recupero dell'arma, dimostrativo del pregresso utilizzo e della consapevolezza delle capacità balistiche di quel fucile ("già è poco il tiro che ha fatto"). In sede di spontanee dichiarazioni in fine di processo C. ammette di aver partecipato in quella occasione al recupero di un'arma, attribuendone però l'interesse al F., che gli aveva chiesto di accompagnarlo; non così il F., che si limita ad affermare di non avere mai pronunciato la frase (in particolare quella su ricordata) che gli vengono attribuite.

E' a fronte di questo quadro probatorio che si pongono le doglianze difensive, palesandosi tutte infondate, quando non di mero fatto.

C., a mezzo del suo difensore successivamente revocato, ripropone questioni già affrontate e risolte da giudice di appello.

La descritta causale che fa capo all'imputato è forte e priva di concrete alternative e che egli avesse individuato in Fa.

S. l'uomo da eliminare quale braccio armato degli avversari, a sua volta pronto a colpirlo, è non solo, in generale, nella sua piena conoscenza del contesto in cui opera, ma, nello specifico, nella circolazione delle notizie che precedono i fatti, che egli apprende direttamente o indirettamente (già la prima sentenza ricorda la collocazione ambigua di alcuni soggetti, amici contemporaneamente di appartenenti all'uno e all'altro schieramento):

è il caso dei ca., padre e figlio, di M. e di C. T. e, specialmente, di c.P., inteso "(OMISSIS)", grande amico di entrambi i contendenti; da ognuno di loro, e in particolare da (OMISSIS), poteva venire conferma al C. delle intenzioni dei Fa.). Allo stesso modo, con logica puntuale, la sentenza spiega perchè il fucile recuperato sia quello del delitto (solo quel suo utilizzo da ragione delle cautele usate nel suo nascondimento e nel suo recupero e delle frasi durante il recupero intercettate) e perchè a tale delitto C. abbia materialmente partecipato (proprio perchè ha personalmente nascosto l'arma egli poteva dare, così come ha dato, dirette indicazioni per il suo recupero). Gli ulteriori elementi ricordati - e singolarmente sminuiti - dalla difesa (l'assenza la sera prima dei fatti, la telefonata di commento con il padre qualche ora dopo i fatti medesimi) sono comunque a riscontro di quelli precedenti e per sè decisivi.

Non maggiormente efficace il diretto ricorso del C., là dove evoca pretese congiure nei suoi confronti da parte dell'accusa, ipotizzandone previ accordi con testi a lui ostili o censurandone le scelte istruttorie. Deprecabile ma non decisiva la mancata disponibilità dell'arma a causa della sua distruzione in esito al processo seguito all'arresto in flagranza del F. per il suo possesso. Esaurientemente accertato in via peritale il numero e la qualità delle armi usate per il delitto. Puntualmente motivate dal giudice le determinazioni in tema di ammissione di prova. Del pari positivamente valutate l'utilizzabilità, l'attendibilità e la genuinità delle intercettazioni, anche ove disposte in altro procedimento.

Il ricorso del C., sostenuto in sede di discussione orale dai difensori presenti dell'imputato, è complessivamente infondato e come tale va respinto.

Altrettanto infondato (e prevalentemente in fatto) il ricorso della difesa del F.. Al pari della difesa del C., quella di F. censura in primo luogo la causale omicida ritenuta in capo al suddetto C.. Essa stessa elenca i fatti che determinavano plurime tensioni tra i due gruppi e a torto qualifica il conseguente percorso logico dei giudici congetturale e indimostrato: sono un fatto sia l'ingente furto di bestiame patito da Fa.Ag. che l'attentato subito da Ca.Gi. e che costoro attribuissero l'uno

e l'altro al raggruppamento avversario è documentato dalle conversazioni intercettate e dalle più testimonianze; è accertato allo stesso modo come di tali tensioni il C. fosse perfettamente consapevole (la sentenza di appello è prodiga nel riferire i contatti, anche diretti, dai quali il C. ha potuto trarre piena contezza, se ancora necessario, dell'esasperazione e della montante ostilità nei suoi confronti nel gruppo avverso). Il secondo motivo (mancante il terzo nella progressione dei motivi) nel deprecare l'attribuzione al F. - alla sola ragione di un debito di riconoscenza - di una causale che gli era estranea, lamenta il mancato approfondimento delle causali alternative proposte dalla difesa. Ma i giudici di merito analizzano puntualmente la posizione del F.. Riconoscono che egli non aveva alcun movente personale per uccidere i fratelli Fa., ma mettono in rilievo il suo legame con C.S., col quale aveva trascorso un comune periodo di detenzione e mantenuto per anni l'amicizia. Quando nel maggio 2003 F. ebbe a terminare di espiare una pena, C. l'aveva accolto nell'ovile di famiglia, dandogli casa e lavoro. F.G. è definito un criminale di grosso spessore e non vi è alcuna sproporzione tra il suo debito di riconoscenza e la disponibilità (ove provata) a coadiuvare il suo benefattore in un'attività omicida. La Corte ha poi valutato le causali alternative prospettate dalla difesa e la ha ragionatamente disattese, ricordando come esse fossero state ampiamente indagate dagli investigatori, senza trovare collegamento alcuno tra quegli antecedenti (quando non remoti o di minima entità rispetto ad un duplice omicidio) e il fatto criminoso in oggetto (come nel caso degli omicidi, ad esso di poco anteriori, di B. G. e di Fo.Pe., amici entrambi di F. G.).

Il quarto motivo contesta la riferibilità a C.S. dell'ovile di (OMISSIS) dove F. aveva trovato ricovero e lavoro, ma la sentenza chiarisce bene come, al di là delle formali intestazioni, l'ovile fosse indifferentemente nella disponibilità dei C. e, specificamente, di C.A. e di entrambi i suoi figli, L. e S.. Tant'è vero che, quando F. esce dal carcere e telefona dalla stazione di (OMISSIS), è S. a incaricare L. di condurlo all'ovile e di dargli da mangiare. Il rapporto è tra loro due e S. può disporre dell'ovile al pari del padre e del fratello (nè eventuali testimonianze sul disinteresse di C.S. alla conduzione dell'ovile avrebbero inficiato il dato,

altrimenti emerso, che qui solo rileva). Il quinto motivo lamenta l'illegittima utilizzazione, in seguito a contestazione ex art. 500 c.p.p., delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni nella fase delle indagini preliminari.

In realtà il ricorrente pone ad unico esempio quello di Fa.

A., che in dibattimento (senza che in alcun modo gli si potesse attribuire paura del C., benchè presente in aula alla deposizione) non ebbe a confermare certe sue precedenti dichiarazioni, laddove però, da quanto risulta dalla sentenza, le dichiarazioni non confermate riguardano la circostanza che dopo che egli aveva confidato al cugino Fa.Sa. ((OMISSIS)) la necessità di uccidere il C., quegli si fosse offerto di farlo lui per vendicare i torti subiti dalla famiglia. Non è circostanza di poco conto, ma l'individuazione del (OMISSIS) come braccio armato della famiglia Fa. e la consapevolezza di ciò da parte di C.S. (e quindi il movente ad eliminarlo) emerge da una pluralità di fonti (conversazioni intercettate, altre testimonianze) che prescindono dalle dichiarazioni in questione.

Il sesto motivo contesta l'utilizzazione peritale degli spari di prova (i due soli tiri sperimentali a suo tempo eseguiti dal consulente del Pm col fucile sequestrato al F. per comparare i bossoli di risulta con quelli sequestrati dopo l'omicidio), divenuti irripetibili dopo la distruzione dell'arma usata. Premesso l'esito positivo dei confronti (sparati dal fucile trovato nel possesso del F. tutti e cinque i bossoli di fucile semiautomatico rinvenuti sul luogo del duplice omicidio;

volutamente modificate, a impedire la identificazione dell'arma, le superfici della punta del percussore e dell'unghia dell'estrattore), la sentenza risponde egregiamente alla censura: se la comparazione è stata positiva e il giudizio è stato di identità dell'arma, vuole dire che i bossoli sperimentali hanno assolto al loro compito, anche se il loro numero non è stato superiore e le cartucce non erano della stessa marca, tipo e lotto di fabbricazione di quelle alle quali appartenevano i bossoli repertati. La sopravvenuta distruzione dell'arma non influisce sull'astratta ripetibilità dell'accertamento tecnico, di fatto poi

concretamente ripetuto grazie ai due spari di prova (i cui esiti erano comunque stati inseriti nella banca dati elettronica dei CC ed erano pertanto in ogni momento disponibili).

Il settimo motivo mette in discussione l'equazione per cui al possesso (non necessariamente esclusivo) dell'arma dovesse necessariamente corrispondere la partecipazione all'omicidio, risalente ad un anno prima. La censura non tiene conto della continuità di quel possesso (che anche medio tempore il F. fosse armato si ricava dalla testimonianza di tal sa.

M., che, nel riferire un episodio dell'(OMISSIS), ricorda di avere sorpreso uno sconosciuto, identificato nell'imputato, in atteggiamento sospetto nei pressi di una sua proprietà che già aveva subito furti e manomissioni e dove teneva un cavallo; aveva bruscamente intimato allo sconosciuto di allontanarsi e non farsi più vedere, ma tornato sul posto il giorno dopo aveva trovato l'animale ferito da una rosata di pallettoni) e soprattutto della sua origine, individuata nel recupero, con le note caratteristiche (luogo, cautele, commenti), dell'arma in questione. L'ottavo motivo nega appunto tali caratteristiche, da cui i giudici di merito inferiscono l'identità dell'arma recuperata con quella utilizzata per l'omicidio dei Fa.. In particolare non darebbero alcuna certezza le più trascrizioni effettuate, una diversa dall'altra, al punto da rendere necessaria una definitiva trascrizione e una perizia fonica, invece negate dal giudice di appello. Quest'ultimo, per contro, ha diffusamente spiegato le ragioni per cui la prova sul punto doveva ritenersi esauriente e piena: inesistenti o del tutto marginali le pretese differenze di trascrizione, laddove le censure finivano per appuntarsi sulla frase pronunciata in sardo "già es pacu su tiru che ha fatu", infine attribuita al F.. Premesso che la registrazione delle voci captate durante l'operazione di recupero era stata direttamente ascoltata dalla Corte in primo grado alla presenza degli stessi imputati, il senso delle frasi e la loro attribuzione ai diversi colloquianti ad opera della polizia giudiziaria era il risultato di una convincente distinzione tra la voce imperiosa e sicura, con cadenza logodurese, del soggetto A e quella dimessa e sottomessa, con cadenza barbaricina, del soggetto B (del pari logodurese l'accento del soggetto C, intervenuto successivamente e

appartenente alla non identificata staffetta). Se a ciò si aggiunge che il sistema GPS installato sull'autovettura del C. ha consentito di appurare che uno dei colloquanti è stato prelevato presso l'ovile di (OMISSIS) (dove il F. viveva) ed ivi qualcuno è stato riportato e fatto scendere dopo il recupero dell'arma, è del tutto corretta la conclusione dei giudici di merito, peraltro confortata dalle finali ammissioni del C. sulla propria presenza (propria e del F.) sull'auto (anche se analoga ammissione non è venuta da coimputato, che si è limitato a negare di aver pronunciato le frasi che gli venivano attribuite).

Il nono motivo insiste sulla pretesa identità delle armi, che viene ancora una volta negata in base a considerazioni temporali e geografiche. Non considera invece i rilievi già congruamente formulati dai giudici di merito circa la localizzazione del nascondiglio sul percorso di fuga degli assassini e il sito amico in cui esso ricadeva. Il tempo reputato eccessivo dalla difesa per la collocazione del fucile nei cofano dell'auto è non solo chiaramente dovuto, in base a quanto risulta dalle intercettazioni, alla difficoltà incontrate nel riporlo, ma, come osserva il giudice di merito, il dato temporale in questo caso è neutro; la sosta c'è stata, logica o illogica che si voglia valutare la sua durata (e la sua finalità, volta al recupero di un'arma, è infine ammessa dallo stesso C.). Riassuntivo (e generico) il decimo e ultimo motivo, che trova risposta in quanto già osservato dai giudici di merito, sopra richiamato.

Anche il ricorso del F., sostenuto in sede di discussione dal suo difensore, è quindi infondato e va respinto.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gli stessi (C. non ammesso al patrocinio a spese dello Stato) vanno altresì condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute in questo giudizio dalle parti civili concludenti (di cui De.Ma. ammessa a patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processo, nonchè in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. Gianfranco Siuni che liquida in complessivi Euro 10.000, onorari compresi, oltre accessori come per legge, disponendo quanto alla quota di Euro 2.000 riferita a De.Ma., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento in favore dell'Erario da parte del C., imputato non ammesso al beneficio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013